



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Dirigenza

ORDINE DI SERVIZIO N. 29/2021

Il Dirigente Amministrativo

Visto il D.L. 21 settembre 2021, n. 127 (in G.U n. 226 del 21/9/2021) recante " *Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening*", che ha modificato il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, introducendo il nuovo articolo 9 quinquies;

Visto l'art. 9, co.1, lett. a) del D.L. 52/2021, convertito in L. 87/2021, che definisce le certificazioni verdi COVID-19: "*certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2*";

Viste le linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica per la verifica del possesso della certificazione Covid, allegate al DPCM, emanato il 12 ottobre 2021, in attuazione di quanto previsto **dall'art. 1, comma 5, del D.L. 127/2021;**

Vista la circolare 13 ottobre 2021 emanata dal Capo del Dipartimento dell'Organizzazione del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi COVID-19 negli uffici giudiziari;

Considerato che:

- le norme introdotte sono finalizzate a ridurre i rischi derivanti da contagio da COVID-19;
- l'introduzione dell'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde vale quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, dal 15/10/2021 sino al **31/12/2021, termine di cessazione dello state di emergenza;**
- il suddetto obbligo riguarda tutti i lavoratori del settore pubblico (sia personale dipendente che collaboratori, stagisti, volontari che svolgono attività lavorativa nei predetti luoghi e tutti i magistrati (ordinari e onorari che accedono agli uffici giudiziari ove svolgono l'attività lavorativa);
- l'accesso del lavoratore presso il luogo di lavoro, dunque, non è consentito in alcun modo e per alcun motivo a meno che lo stesso non sia in possesso della predetta certificazione (acquisita o perché ci si è sottoposti al vaccino da almeno 14 giorni, o perché si è risultati negativi al tampone o perché il soggetto è guarito dal Covid negli ultimi sei mesi);

- l'espressione "luogo di lavoro" è da intendersi, in mancanza di specificazione da parte della norma, qualsiasi luogo nella disponibilità del datore di lavoro, a prescindere dal fatto che siano locali al chiuso o all'aperto;
- il possessore del green pass deve essere in grado di esibirlo in formato cartaceo o digitale;
- il possesso del green pass non può essere autocertificato;
- non sono consentite deroghe all'obbligo di possesso del green pass;
- in conseguenza non è possibile in alcun modo adibire i lavoratori al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione al fine di eludere tale obbligo;
- il possesso della certificazione verde e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte al momento dell'accesso al luogo di lavoro;
- è preciso dovere di ciascun dipendente ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dalla propria amministrazione;
- il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile;
- il possesso della certificazione non fa venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono qualora si dovesse contrarre il Covid-19 o ci si trovi in quarantena e il rispetto di tutte le istruzioni e di tutti i provvedimenti per la riduzione del rischio di contagio e, soprattutto, il divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia;
- **il suddetto obbligo non si applica** ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute, a qualsiasi categoria essi appartengano tra quelle sopra indicate (articolo 9 *quinquies*, comma 3, del decreto-legge n. 52 del 2021);
- **il suddetto obbligo non si applica, altresì, agli "utenti che accedono agli uffici giudiziari, ivi inclusi gli avvocati e gli altri difensori, i consulenti, i periti e gli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, i testimoni e le parti del processo"**;
- **l'obbligo di possesso ed esibizione del green pass, è esteso anche ad ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura** per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione; in conseguenza, per accedere all'amministrazione, oltre al personale dipendente della pubblica amministrazione, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati);

Considerato che l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 127 del 2021 individua nel datore di

lavoro il soggetto preposto al controllo del possesso del green pass e a definire le modalità organizzative finalizzate a tale verifica e che la mancata effettuazione di tali adempimenti è sanzionata con una sanzione amministrativa pecuniaria;

Precisato ulteriormente, secondo quanto previsto e testualmente di seguito riportato, dalle Linee Guida allegate al DPCM 12 ottobre 2021, che:

- *“nell’esercizio del potere di controllo il dirigente apicale impartisce le modalità attuative secondo le quali i soggetti dallo stesso incaricati provvedono a effettuare materialmente le attività di controllo (siano esse costantemente attive o a campione).*
- *L’accertamento può essere svolto all’accesso della struttura, a campione o a tappeto, con o senza l’ausilio di sistemi automatici: il personale preposto al controllo vieterà al lavoratore senza green pass valido, o che si rifiuti di esibirlo, l’accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi.*
- *Il preposto al controllo comunica con immediatezza all’ufficio competente il nominativo del personale al quale non è stato consentito l’accesso.*
- *Nel caso in cui tale accertamento non sia effettuato all’ingresso e si accerti, successivamente, che l’ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il personale dovrà essere allontanato dalla sede di servizio, sanzionato ai sensi dell’articolo 9-quinquies, comma 8, del decreto-legge n. 52 del 2021, e sarà considerato assente ingiustificato fino alla esibizione della certificazione verde, includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.*
- *La medesima sanzione si applica anche nel caso di rifiuto di esibizione della citata certificazione.*
- *In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano ferme le conseguenze disciplinari previste dagli ordinamenti di appartenenza del personale.*
- *Laddove l’accertamento del possesso della certificazione verde non avvenga all’atto dell’accesso al luogo di lavoro, con le direttive di cui sopra, il dirigente apicale/datore di lavoro o soggetto da questi delegato, deve disporre che ciascun dirigente responsabile di dipartimento/ufficio/servizio proceda, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale (ad esempio attraverso l’app Verifica C19) in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo, se a campione, sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.*
- *Il controllo sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuato con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 giugno 2021, adottato ai sensi dell’articolo 9, comma 10, del decreto-legge n. 52 del 2021, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni.*
- *Per le sedi lavorative dove il controllo avviene all’ingresso, rimane in facoltà del datore di lavoro di effettuare ulteriori controlli a campione anche con cadenza non giornaliera.*
- ***In osservanza della disciplina sul trattamento dei dati personali non è comunque consentita la raccolta dei dati dell’intestatario in qualunque forma, salvo quelli strettamente necessari all’applicazione delle misure previste dagli articoli 9-ter ai commi 2 e 5, 9-quinquies, commi 6 e ss., e 9-septies, commi 6 e ss.”***

Preso atto che, pur essendo stati previsti differenti possibili metodi di verifica informatizzati (quali un pacchetto di sviluppo per applicazioni, che sarà rilasciato dal Ministero della Salute, una interazione in modalità asincrona tra la Piattaforma NoiPA, realizzata dal Ministero delle finanze per la gestione del personale delle pubbliche amministrazioni e la Piattaforma nazionale-DGC per la verifica delle Certificazioni verdi COVID-19, un nuovo servizio pubblicato sul Portale istituzionale INPS), gli stessi non sono attualmente disponibili ma verranno resi tali gradualmente, ad eccezione dell’applicazione denominata “Verifica C19, immediatamente fruibile.

Considerato altresì che:

- con la circolare ministeriale sulle modalità di verifica delle certificazioni verdi Covid 19 negli uffici giudiziari del 13/10/2021 si è ritenuto che *“tali tipi di controllo rientrano ... assolutamente nel quadro dei servizi di vigilanza privata che gli uffici territoriali hanno sottoscritto con le varie ditte in quanto il controllo attraverso la App gratuita Verifica C19 è ... configurato dal D.L. 127 del 2021 come un vero e proprio controllo di accesso al luogo di lavoro e non come verifica di condizioni sanitarie del lavoratore e la competenza sulla sicurezza e l'accesso ai varchi è attribuita ai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello”*;

- che in ragione di ciò, con la medesima circolare ministeriale, si suggerisce *“di verificare quanto prima, che le ditte incaricate della vigilanza effettuino con il proprio personale e con i dispositivi aziendali il controllo del green pass al personale indicato negli artt. 9 quinquies e 9 sexies”* del D.L. 127/2021.

- il personale di vigilanza preposto ai varchi di accesso di questo Tribunale ha già manifestato, tanto al Presidente che a questa Dirigenza, la propria disponibilità ad effettuare i controlli e reso noto di essere altresì munito di idonee apparecchiature per il controllo digitale;

- con proprio decreto del 14/10/2021 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, delegato dal Procuratore Generale di Roma, ha disposto che i controlli prescritti dall'attuale normativa sul personale in entrata siano effettuati dalla società International Security Service Vigilanza S.p.A. anche per l'ingresso del Tribunale di Tivoli sito in Viale Nicolò Arnaldi, 19.

Sentito il Presidente del Tribunale,

DISPONE

- 1) **A far data dal 15 ottobre 2021, tutto il personale dipendente di questo Tribunale**, i collaboratori abituali quali gli stagisti, i tirocinanti e i volontari, che prestano stabile attività di collaborazione con gli uffici, nonché ogni soggetto – che non sia un semplice utente dei servizi resi dall'amministrazione - che accede alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività diversa dalla fruizione dei servizi erogati dall'amministrazione quali i fornitori, i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi (pulizia, facchinaggio, ecc.) e la manutenzione (compresi coloro che effettuano la manutenzione ed il rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo), i chiamati anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, i corrieri che recapitano posta o consegne, **per potere accedere ai locali del Tribunale deve essere munito di green pass ed esibire la certificazione**, sia in formato cartaceo che digitale, all'atto dell'ingresso o, se richiesto, nell'ambito degli accertamenti disposti giornalmente.
- 2) Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi Covid19, da parte della piattaforma nazionale DGC, può essere esibito, in formato cartaceo o digitale, il documento rilasciato dalle strutture sanitarie, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale che attestino o referti una delle condizioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), dell'art. 9 del D.L. n. 52 del 2021 (v. ultimo periodo comma 10 del medesimo articolo).
- 3) L'attività di controllo a tappeto, che deve essere effettuata all'ingresso del Tribunale, sarà affidata ad un incaricato di questo ufficio che, avuto riguardo a quanto disposto dal Procuratore della Repubblica, si avvarrà e coordinerà con il personale addetto alla vigilanza.
- 4) Ove detto controllo ai varchi di accesso non possa essere effettuato per qualsiasi ragione (quale,

ad esempio, la mancanza di disponibilità del personale di vigilanza o l'indisponibilità di adeguato supporto informatico o per evitare il rischio di assembramento), si procederà al controllo a campione giornaliero, che sarà effettuato, nella misura del 20% del personale in servizio, in maniera omogenea ed a rotazione, prioritariamente nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa, dal medesimo incaricato o altro dipendente di questo Tribunale, appositamente individuato e delegato all'effettuazione di tale verifica.

- 5) Il delegato al controllo (sia nel caso in cui questo sia effettuato dal personale preposto alla vigilanza in ingresso dello stabile in cui sono ricompresi gli uffici del Tribunale, che dal dipendente all'uopo delegato), qualora sorprenda colui che si presenta all'ingresso, o sul luogo di lavoro, privo di green pass o in possesso di green pass non valido, dopo avergli intimato di lasciare immediatamente il luogo di lavoro, informa prontamente il Dirigente della circostanza. Il Dirigente provvederà, ad effettuare la segnalazione al Prefetto per l'irrogazione della sanzione amministrativa (art. 4, comma 1, del D.L. n. 19 del 2020) e all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente, **ferma restando la responsabilità penale e la conseguente comunicazione di reato nei casi di alterazione o falsificazione della certificazione o di utilizzo della certificazione altrui.**
- 6) Per le giornate di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento (anche di natura previdenziale), previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde, non concorrono alla maturazione di ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio. **La segreteria del personale procederà agli adempimenti inerenti e conseguenti.**
- 7) **Il lavoratore ha la possibilità di comunicare preventivamente di non essere in possesso del green pass per un dato periodo di tempo;** in tal caso, verrà considerato assente ingiustificato (senza diritto alla retribuzione né ad altro compenso/emolumento) senza doversi presentare quotidianamente all'ingresso del luogo di lavoro.
- 8) Contestualmente al controllo dei green pass può essere richiesto di esibire un documento di identità in corso di validità, per verificare la corrispondenza dei dati anagrafici, ivi riportati, con quelli visualizzati nell'applicazione di controllo, dopo la scansione del QR code del green pass.
- 9) **Il controllo della corrispondenza dei dati di identificazione dovrà avvenire obbligatoriamente nei confronti dei soggetti non già conosciuti (es incaricati manutenzione, ecc.).**
- 10) **In attesa di individuare formalmente i soggetti incaricati dell'accertamento delle violazioni degli obblighi, ai quali viene conferito il potere di verifica del possesso della certificazione verde COVID-19, in base alle procedure individuate e secondo le forme e le modalità previste dalla normativa vigente, per il caso in cui il controllo non possa essere effettuato dagli addetti alla vigilanza già individuati e neanche dall'incaricato dell'Ufficio, il predetto controllo sarà effettuato nella Segreteria della dirigenza o dal sottoscritto Dirigente o da un delegato della propria segreteria.**
- 11) In caso di controlli esclusivamente automatici, **per l'eventualità di una mancata identificazione del soggetto sprovvisto di green pass, gli uffici competenti a rilevare le presenze del personale** (ad esempio l'ufficio del personale o altra unità preposta a tale rilevamento), in base alle presenze in servizio della giornata, verificano le assenze dal servizio, non dovute ad altro motivo legittimo, tempestivamente comunicato nel rispetto dei termini

fissati dalla contrattazione collettiva, e **provvedono a comunicare all'interessato, anche con semplice mail, l'assenza ingiustificata rilevata**, per poi procedere all'applicazione della disciplina ordinaria prevista per tale ipotesi.

- 12) **Non è consentita la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori né la conservazione della loro copia.**
- 13) **L'attività di verifica ed esibizione del green pass dovrà essere svolta nel rispetto della dignità del lavoratore o del terzo assoggettato al controllo**, con assoluto divieto di procedere a qualsiasi discriminazione, disuguaglianza, o difformità nell'espletamento dell'incarico ma, al contrario, uniformando il proprio comportamento in fase di controllo ed eventuale contestazione a educazione, probità e riservatezza. Dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni di riservatezza e trattamento dati (ART. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR) - informativa sul trattamento dei dati personali).
- 14) **Per il monitoraggio dei controlli effettuati va compilato un documento di riepilogo**, uno per il controllo del personale esterno, e uno per il personale interno. Nessun altro dato o informazione potrà essere annotato nel registro. Tali documenti devono essere fatti pervenire, in busta chiusa, al Dirigente, per il tramite della segreteria amministrativa. Gli stessi sono consultabili esclusivamente dal Presidente del Tribunale e dal Dirigente.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata e validità fino al 31 dicembre 2021, data prevista di cessazione dell'emergenza Covid19, salvo sopravvenienti diverse disposizioni normative, e sarà comunicato a cura della segreteria della dirigenza al Presidente del Tribunale ed a tutto il personale amministrativo del Tribunale di Tivoli ed una copia sarà consegnata agli addetti del servizio di vigilanza.

Tivoli, 14 ottobre 2021



Il Dirigente

Pietro Maria Scaldaferrì